

CAPITOLATO TECNICO

***ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALIDAZIONE
NORMATIVA APPLICABILE
PER ATTESTAZIONE PERIODICA
DI RINNOVO
DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO***

INDICE

1	Definizioni.....	3
2	Contesto normativo e perimetro dell'intervento.....	3
3	Oggetto e durata del servizio	4
4	Sopralluogo obbligatorio	5
5	Modalità di esecuzione del contratto.....	6
5.1	Piano di lavoro	6
5.2	Responsabile della fornitura.....	7
5.3	Modalità di comunicazione	7
5.4	Verifica di conformità e fatturazione	7
6	Adempimenti per la sicurezza	7
7	Obblighi di riservatezza	7
8	Penali	7

1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Affidatario:** la società/il professionista Affidatario del servizio;
- **Sistema Antincendio:** impianti dispositivi e presidi antincendio presenti presso la sede Consip in Via Isonzo 19/E.

2 Contesto normativo e perimetro dell'intervento

Le attività oggetto della presente procedura di acquisto sono riferite al seguente contesto normativo ed in particolare alle seguenti attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco:

- **Attività n.34.2.C ex D.P.R. 151/11:** *“Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > a 50.000 kg”;*
- **Attività n.73.1.B ex D.P.R. 151/11:** *“Edificio ad uso terziario con capienza tra 300 e 500 unità”;*
- **Attività n.74.2.B ex D.P.R. 151/11:** *“Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)”;*
- **Attività n.75.2.B ex D.P.R. 151/11:** *“autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq”.*

Dovrà inoltre essere presa in considerazione la normativa di riferimento applicabile ed in particolare il D.M. 10/03/98, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, D.M. 3 agosto 2015, D.M.08/06/2016.

Il perimetro dell'intervento è limitato all'edificio Consip di Via Isonzo 19/E.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo della documentazione che sarà messa a disposizione dell'Affidatario:

- Le autorizzazioni in corso di validità rilasciate dai Vigili del Fuoco per Deposito, Centrale Termica Autorimessa (anno 2017) ed Edifici ad uso terziario (anno 2016) e la relativa documentazione;
- I verbali delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate dalle società abilitate;
- La documentazione recuperata con accesso agli atti presso i Vigili del Fuoco;
- La documentazione elaborata dal perito antincendio (Registro dei Controlli, Analisi del Sistema Antincendio, Progetto Esecutivo).

3 Oggetto e durata del servizio

Oggetto del presente capitolato è l'esecuzione dei seguenti servizi:

1. Una **Relazione tecnica** elaborata a valle di una ricognizione generale della normativa applicabile alle struttura dell'immobile e dell'attuale Sistema Antincendio, nonché della documentazione messa a disposizione dell'Affidatario, che dovrà essere valutata e giudicata puntualmente rispetto alla normativa applicabile. La stessa, dovrà essere elaborata con una preliminare verifica della documentazione presente rispetto a quella vigente, una successiva indicazione della documentazione eventualmente mancante e quindi da predisporre, una finale verifica del corretto funzionamento di tutti gli impianti, dispositivi e presidi presenti nella sede e la relativa conformità del Sistema Antincendio rispetto a quanto indicato nei progetti approvati dai Vigili del Fuoco ed alla normativa vigente, tenendo conto dell'evoluzione della struttura dello stabile e dell'impianto antincendio esistente.

La relazione dovrà quindi contenere l'elenco di tutta la documentazione verificata ed eventualmente da predisporre oltre all'elenco di tutti gli impianti, dispositivi e presidi di cui si è verificato il funzionamento. La relazione dovrà altresì essere corredata da un giudizio circa la conformità generale del Sistema Antincendio e di ogni sua componente con l'indicazione della presenza di eventuali carenze o malfunzionamenti dello stesso e l'individuazione di tutte le azioni necessarie volte alla risoluzione delle predette carenze. Dovranno essere riportati gli esiti dei risultati ottenuti con il relativo confronto e indicazione rispetto ai valori e ai parametri stabiliti dalla normativa di riferimento.

Nello specifico, rispetto alla valutazione della documentazione elaborata dal perito antincendio, dovranno essere formulati dei singoli giudizi per ognuna delle segnalazioni riportate nel progetto esecutivo. In particolare, qualora ciascuna sia ritenuta valida, l'affidatario dovrà esprimere un parere anche riguardo l'intervento specifico – proposto dal perito ovvero quello ritenuto necessario - per la risoluzione dello stesso e l'eventuale soluzione alternativa.

Tutte le attività necessarie per alla presentazione della documentazione tecnico amministrativa per procedere alla riunificazione in una sola **attestazione periodica di rinnovo della conformità antincendio** di tutte le autorizzazioni in corso di validità rilasciate dai Vigili del Fuoco per Deposito, Centrale Termica Autorimessa (anno 2017) ed Edifici ad uso terziario¹ (anno 2016) con la conclusione delle attività prima della data cogente prevista nel mese di dicembre 2021. Sarà compito dell'Affidatario eseguire le dovute verifiche per individuare il procedimento amministrativo necessario alla suddetta riunificazione. Sono comprese in detto incarico ogni possibile caso previsto per la riunificazione compreso il caso in cui si riscontrino modifiche tali da richiedere la presentazione di un nuovo progetto di prevenzione incendi (es. modifiche sostanziali, nuova SCIA con non aggravio di rischio), fermo restando la messa a disposizione da parte di Consip dei servizi di manutenzione antincendio per l'esecuzione delle previste verifiche impiantistiche del corretto funzionamento degli impianti di protezione attiva.

Per tutti i documenti prodotti dovrà essere preventivamente concordato con la Committente l'indice e il

¹ Dovrà essere valutato se, secondo l'attuale organizzazione di Consip, la normativa vigente prevede il rinnovo dell'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco n.73 oppure il passaggio alla n.71

livello di approfondimento.

Si ricorda che tutte le attività dovranno essere svolte in piena autonomia da parte dell’Affidatario concordando le tempistiche e le modalità di esecuzione con la Committente affinché sia sempre garantita la piena compatibilità della sede con l’attività lavorativa. A tal proposito si ribadisce che alcune delle prove dovranno essere effettuate al di fuori del normale orario lavorativo.

Si intendono compresi nel contratto tutti i costi necessari per garantire il corretto espletamento del servizio (es. manodopera, trasporto, materiali, attrezzature ecc..).

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà una **durata fino a dicembre 2021** a partire dalla data di stipula,

4 Sopralluogo obbligatorio

Al fine di consentire ai partecipanti di valutare, per la formulazione dell’offerta, tutti gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, dovrà essere effettuato un sopralluogo obbligatorio degli ambienti oggetto del servizio, nei giorni dal 27 Ottobre 2020 al 3 Novembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 17:00. In caso di avvenuto sopralluogo la Committente rilascerà apposita attestazione che dovrà essere inviata al momento della presentazione dell’offerta. A tal fine, dovranno essere presi contatti con l’Area Sicurezza Fisica e Servizi Aziendali inviando un’email al seguente indirizzo: gestione.sedi@consip.it.

5 Modalità di esecuzione del contratto

5.1 Piano di lavoro

Il Servizio sarà regolato tramite il Piano di Lavoro, che rappresenta lo strumento di riferimento per il controllo e l’esecuzione delle attività.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, il Responsabile delle attività contrattuali concorderà con il Responsabile di contratto dell’Affidatario, una riunione di avvio per la condivisione degli obiettivi da perseguire e delle modalità/tempistiche di svolgimento delle attività al fine di predisporre il Piano di Lavoro iniziale. Nel corso della riunione l’Affidatario deve altresì comunicare il nominativo del professionista, dotato di tutte le certificazioni e abilitazioni professionali necessarie e presentare il relativo CV affinché la Committente ne possa verificare la rispondenza a quanto richiesto nel presente Capitolato tecnico.

Il Piano di lavoro deve essere predisposto dall’Affidatario entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla riunione di avvio. Tale Piano dovrà essere approvato dalla Committente entro ulteriori 5 giorni lavorativi. La Committente comunicherà per iscritto all’Affidatario l’approvazione formale del Piano di Lavoro, ovvero – se del caso – eventuali osservazioni o richieste di modifica.

Il Piano di Lavoro, in accordo con la Committente, potrà essere soggetto a modifiche e ulteriori ripianificazioni, secondo le esigenze e gli indirizzi strategici che emergeranno in corso di svolgimento del Servizio, fermo restando la conclusione delle attività in oggetto entro la scadenza contrattuale. In tal caso il

predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende applicabile dalla ricezione da parte della Committente del relativo documento correttamente modificato.

Con cadenza concordata fra l’Affidatario e la Committente verranno convocati degli incontri di condivisione dello stato di avanzamento lavori nel corso dei quali l’Affidatario dovrà presentare lo Stato Avanzamento Lavori (SAL). Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del SAL, la Committente comunicherà per iscritto all’Affidatario l’approvazione formale del SAL e del Piano di Lavoro aggiornato, ovvero – se del caso – eventuali osservazioni o richieste di modifica. In tal caso il predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende applicabile dalla ricezione da parte della Committente del relativo documento correttamente modificato.

Non è prevista l’approvazione per tacito assenso.

Entro le date di scadenza previste dal Piano di Lavoro, l’Affidatario dovrà provvedere alla consegna dei prodotti concordati secondo le modalità concordate, affinché la Committente ne dia approvazione formale. In ogni caso entro il termine massimo della durata contrattuale l’Affidatario si impegna a produrre i documenti descritti al paragrafo 3.

5.2 Responsabile della fornitura

L’Affidatario dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile delle attività contrattuali, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile delle predette attività sarà l’interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

5.3 Modalità di comunicazione

L’Affidatario si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all’esecuzione delle attività contrattuali.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l’Affidatario dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

5.4 Verifica di conformità e fatturazione

La verifica di conformità e la fatturazione delle attività che saranno svolte in sede di esecuzione di contratto dovranno essere effettuate entro 5 giorni dalla data di incontro di condivisione del SAL (cfr. par. 5.1) ed in conformità degli artt. 12 e 15, co. 3 delle condizioni contrattuali.

6 Adempimenti per la sicurezza

L’Affidatario si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto.

7 Obblighi di riservatezza

L’Affidatario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del Committente.